



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 441 DEL 21/05/2018

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: S.I.S. SCPA - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI, NON PERICOLOSI (R5), CODICE CER 170302 "MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 170301" UBICATO ALLA WBS VS2B008-0 DA PK 34+500 a PK 38+700 – COMUNI DI MASON VICENTINO E PIANEZZE LUNGO IL CANTIERE DELLA SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 280 DEL 03/04/2017.

IL DIRIGENTE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 280 del 03/04/2017 è stato approvato il progetto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali, non pericolosi codice CER 170302 "Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301" lungo il cantiere della superstrada Pedemontana Veneta nei comuni di Breganze, Mason Vic.no, Pianezze, Marostica e Bassano del Grappa.

Dato atto che tale progetto sarà realizzato per stralci e quindi saranno rilasciate più autorizzazioni all'esercizio in base allo stato di avanzamento dei lavori della costruenda Superstrada Pedemontana Veneta.

Rilevato che con nota pervenuta in data 19/03/2018, prot. Provincia n. 20645 la società SIS scpa ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per il recupero rifiuti R5 alla WBS VS2B008-0 dalla pk 38+500 alla pk 38+700 - Attività Lotto 2 Trate B, C e D nei comuni di Mason Vicentino e Pianezze – previsto nella tabella inserita nel parere della CTPA n. 02/0217 allegato alla citata determina dirigenziale di approvazione progetto con alleganto il verbale di collaudo funzionale ai sensi dell'art. 25 della L.R. 3/2000.

Preso atto della comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del 27/03/2018, prot. n. 20645 con richiesta integrazioni pervenute in data 09/04/2018, prot. n. 23186.

Tenuto conto che nelle citate integrazioni la Società SIS ha comunicato l'avvio dell'impianto in data 22/01/2018, il nominativo del tecnico responsabile e la data del 31/12/2019 quale termine per l'attività di recupero oggetto della presente autorizzazione.

Considerato che per tale progetto sono state versate le garanzie finanziarie generali previste dalla D.G.R.V. n° 2721 del 29/12/2014 relative all'intero progetto approvato.

Rilevato che i documenti prescritti nel parere della CTPA di approvazione progetto: la mappatura dei pozzi piezometrici già realizzati e ritenuti significativi per il monitoraggio della falda nei tratti interessati dagli interventi progettuali complessivi, la verifica dell'ubicazione dei siti di messa in riserva esterna al raggio dei 200 metri rispetto ai punti di captazione o di derivazione acque destinate al consumo umano sono stati presentati dalla ditta all'atto della richiesta della prima autorizzazione all'esercizio del sito R13 di Mason Vicentino rilasciata con provvedimento n. 638

del 18/07/2017.

Tenuto conto che nell'arco dei 30 giorni fissati dalla comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del sito in esame non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento.

Richiamati:

- il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che *“Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e s.m.i., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e s.m.i.”*;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 107 del 05.11.2009, con cui è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque, e la successiva D.G.R. Veneto n° 842 del 15.05.2012, pubblicata sul BUR n° 43 del 05.06.2012, di modifica e approvazione del testo integrato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;
- la D.G.R. Veneto n° 2721 del 29/12/2014 sulle garanzie finanziarie,

Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il D.M. 05.02.1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. 21.01.2000, n° 3 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 107 del 05.11.2009 di approvazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque e s.m.i..

Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 75 ID PROC 478.

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.25 del 17/07/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020.

Visto che con Decreto Presidenziale n. 65 del 01/08/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/19.

Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019;

DETERMINA

Che la società S.I.S. Scpa con sede legale Via Invorio, 24/A – Torino, è autorizzata all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti speciali, non pericolosi (R5), codice CER 170302 “miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301” ubicato alla WBS VS2b008-0 da pk 38+500 a pk 38+700 – comuni di Mason Vicentino e Pianezze lungo il cantiere della Superstrada pedemontana veneta approvato con determina dirigenziale n. 280 del 03/04/2017.

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, dell'art. 26 della L.R. 3/2000 e loro s.m.i., il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'esercizio e **ha validità fino al 26/02/2021.**

FA OBBLIGO

Al Consorzio Stabile SIS Scpa di procedere all'esercizio dell'impianto in oggetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Aspetti generali.

1. Rispettare le condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti, esclusivamente nell'area indicata, come richiamato negli elaborati tecnici agli atti di questa Amministrazione, nonché secondo le planimetrie di cantierizzazione presentate in allegato alla richiesta di approvazione progetto.

2. La Ditta dovrà comunicare preventivamente a questo Servizio le variazioni che si intendono apportare alla gestione dell'impianto e informare tempestivamente la Provincia e l'A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'esercizio corrente dell'attività, ivi compresa la funzionalità degli impianti di abbattimento delle emissioni.
3. La Ditta dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità previste dalla nuova D.G.R. Veneto n° 2721 del 29/12/2014.
4. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Società dovrà redigere una relazione sintetica sull'attività effettuata nell'anno precedente. Le relazioni annuali dovranno essere conservate presso l'impianto e messe a disposizione degli organi di controllo, qualora richiesto.
5. In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di eventuale variazione della ragione sociale, la Ditta è obbligata:
 - a) comunicare preventivamente la variazione prevista congiuntamente alla richiesta di variazione dell'iscrizione in essere, trasmettendo tempestivamente, a mezzo posta elettronica certificata:
 - i. copia dell'atto notarile attestante l'avvenuta variazione sociale della ditta.
 - ii. le garanzie finanziarie aggiornate con la nuova ragione sociale.
6. In caso di eventuale cambio del legale rappresentante, la Ditta è obbligata:
 - a. il legale rappresentante in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista.
 - b. il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 10 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i..

Gestione delle aree.

7. Mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d'uso, rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l'attività.

Gestione dei rifiuti.

8. I rifiuti conferibili presso l'impianto con le relative operazioni, sono indicati nella Tabella sottostante

C.E.R.	Descrizione	Note / Provenienza	Operazioni	Attività di recupero
17.03.02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01*	Conglomerato bituminoso da fresatura a freddo del manto stradale	R5	Realizzazione dei rilevati e sottofondi stradali previa esecuzione e verifica limiti al test di cessione di cui Allegato 3 D.M. 05.02.1998. Il materiale deve avere le caratteristiche conformi all'allegato C1 alla Circ. Min. Amb. UL/2005/5205 del 15.07.2005.

9. Caratterizzazione in ingresso

Non è prevista la caratterizzazione puntuale dei rifiuti in ingresso a seguito dell'ottemperanza a quanto previsto dal parere CTPA allegato al decreto di approvazione progetto n. 280/2017.

10. Caratterizzazione in uscita

Test di cessione eseguito sul tal quale secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2 per i parametri dell'allegato 3 del DM 05/02/1998 e s.m.i. con esclusione del parametro Amianto;

L'idoneità tecnico merceologica dei materiali dovrà essere dimostrata attraverso la conformità all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15 luglio

La caratterizzazione chimica dei materiali e della verifica tecnico merceologica dovrà essere eseguito come di seguito indicato:

- n.1 campione ogni 3.000 mc di produzione.

Gestione degli scarichi idrici

13. Il rifiuto in attesa di essere sottoposto al recupero R5 dovrà essere coperto con teli impermeabili e posti su un telo a protezione del terreno sottostante.

Gestione delle emissioni in atmosfera.

14. Dovrà essere prevista la bagnatura periodica delle piste di cantiere e dei depositi di inerti tenendo conto del periodo stagionale con aumento della frequenza delle bagnature durante la stagione estiva.

Gestione delle emissioni acustiche

15. Il cantiere della costruenda Superstrada Pedemontana Veneta è in possesso di autorizzazioni in deroga al rumore concessa dai Comuni attraversati dall'opera. Alla scadenza delle singole autorizzazioni, qualora il cantiere sia ancora in esercizio, dovrà essere prodotta alla Provincia e all'Arpav copia delle autorizzazioni comunali.

AVVERTE CHE

La Ditta dovrà assicurare che la gestione tecnica dell'impianto sia condotta in conformità a quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento.

In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la Società è obbligata:

- a) a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente provvedimento, istanza di rinnovo motivato almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso.
- b) ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

L'inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio, comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.

Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo.

Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Società resta impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli impianti, ecc.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Il presente provvedimento viene inviato al legale rappresentante del Consorzio Stabile SIS Scpa, al Sindaco pro tempore dei Comuni di Breganze, Mason Vic.no, Pianezze, Marostica, Bassano del Grappa e al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., Azienda ULSS 7 Berica.

Vicenza, 21/05/2018

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 441 DEL 21/05/2018

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI, NON PERICOLOSI (R5), CODICE CER 170302 "MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE 170301" UBICATO ALLA WBS VS2B008-0 DA PK 34+500 A PK 38+700 – COMUNI DI MASON VICENTINO E PIANEZZE LUNGO IL CANTIERE DELLA SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 280 DEL 03/04/2017.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa Provincia per 15 giorni dal 21/05/2018.

Vicenza, 21/05/2018

**Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale**